

Via fax: 02.67074664

Spett.le
F.I.Bi.S.
Sede Nazionale
Milano

Via fax: 011.9574805

Spett.le
F.I.Bi.S. Piemonte
Torino

Via fax: 011.9574805

Egr. sig.
Gianni QUAGLIA
C.S.B. Las Vegas
C/o F.I.Bi.S. Piemonte
Torino

Alba, 9 dicembre 2010

Oggetto: Provvedimento avverso Sig. Gianni QUAGLIA

Trasmetto in allegato provvedimento relativo all'oggetto.

Cordialmente,

G.U.S.R.
Avv. Mariagrazia GALLIANO



F.I.B.I.S

FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO

Fatto: Il giorno 11 novembre 2010, in Vercelli, presso il C.S.B "Paul Newman", durante lo svolgimento del "1° Trofeo Master Biliardi", e precisamente durante lo svolgimento dell'incontro tra i sigg. DAVO Roberto - del CSB Cittadella di Trino (VC) - e QUAGLIA Gianni - del CSB "Las Vegas" di Bianzè (VC), il Direttore di Gara, sig. Lucio LANZAFAME, rilevava un alterco verbale tra i due giocatori.

Il predetto Direttore di Gara evidenziava altresì di aver già assistito ad un precedente richiamo nei confronti del sig. QUAGLIA Gianni da parte dell'arbitro dell'incontro, sig. FINOTTI Gianfranco.

L'incontro si concludeva con la vittoria del sig. DAVO Roberto:

Al termine della gara, il QUAGLIA Gianni, non pago dei precedenti ammonimenti, ricominciava a disturbare arrecando fastidio agli altri incontri.

Il comportamento del predetto QUAGLIA era tale da costringere il Direttore di Gara ad intervenire allontanandolo dalla sala. Nel compimento di tale attività il sig. LANZAFAME era costretto a farsi aiutare dal sig. PAGLIARIN Roberto (fiduciario provinciale FIBIS di Vercelli), impegnato in un incontro di finale di batteria con il sig. TOMMASIELLO Carmine (del CSB Ever Green di Ciriè).

A seguito dell'accadimento, l'avversario del sig. PAGLIARIN Roberto si rifiutava di proseguire la gara adducendo come motivazione il trambusto arrecato dal sig. QUAGLIA Gianni. Il sig. PAGLIARIN Roberto si

offriva di rinunciare al diritto di entrare nel tabellone finale, ma il TOMASIELLO Carmine rifiutava l'invito a disputare le finali.

*

Il tesserato QUAGLIA Gianni, adottando il sopra descritto comportamento di disturbo e protesta ingiustificata, si è reso responsabile di una condotta non conforme al buon costume e dell'etica sportiva.

Non sono ammissibili per questa Federazione comportamenti di tal guisa da parte dei suoi tesserati che, secondo quanto previsto dall'art. 1 del regolamento di giustizia devono mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto di natura agonistica, economica, sociale e morale.

Disturbare lo svolgimento di un incontro, a maggior ragione un incontro al quale non si prende parte – come ha fatto il sig. QUAGLIA - integra un grave illecito che richiede una sanzione esemplare.

La condotta posta in essere dal sig. QUAGLIA ha certamente alterato lo svolgimento della gara in essere tra i sigg.ri TOMMASIELLO Carmine e PAGLIARIN Roberto.

L'art. 9 del Regolamento di Giustizia, infatti, recita che: "Commette illecito sportivo chiunque compie o consente che altri compiano, con qualsiasi mezzo, atti idonei ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara (omissis)".

P.Q.M

Visto il combinato disposto degli artt. 1, 9 e 25 del Regolamento di Giustizia Federale ed art. 11 del Regolamento Organico FIBIS;

il Giudice Unico Sportivo Regionale; analizzata la documentazione ufficiale fatta pervenire:

sospende dalla attività agonistica individuale ed a squadre per un tempo di mesi 6 (sei) l'atleta QUAGLIA.

Si comunica che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 24 Nuovo Regolamento di Giustizia Federale le summenzionate sanzioni disciplinari sono immediatamente esecutive dopo la notifica del presente provvedimento che avverrà via fax per il tramite del Comitato Regionale F.I.Bi.S. e che la presentazione di un qualsiasi mezzo di gravame non sospende l'esecutività della presente decisione.

Si avvisa, inoltre, che ai sensi e per gli effetti dell'art. 62 Nuovo Regolamento di Giustizia Federale l'atto di impugnazione di propone con atto scritto alla competente commissione di giustizia e disciplina.

Si invita, pertanto, il Comitato Regionale F.I.Bi.S. ad effettuare le comunicazioni (che hanno valore di notificazione) al Comitato Provinciale F.I.Bi.S. di appartenenza del tesserato QUAGLIA Gianni nonché alla sua eventuale squadra di appartenenza.

Così deciso in Alba il 9 dicembre 2010

Giudice Unico Sportivo Regionale

Avv. Mariagrazia Galliano

